

* * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * *

PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 34****OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -
PROVVEDIMENTI IN MERITO.**

L'anno duemilaquindici, addì **VENTISETTE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18:05**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BREUSA Danilo Stefano	Sì
2. PASTRE Elvio	Sì
3. BOUNOUS Maura Enrica	Sì
4. BREUSA Ivano	Sì
5. RIBET Massimiliano	Sì
6. FAVETTO Andrea	Giust.
7. SCONTUS Annalisa	Sì
8. BREUSA Lorenzina	Sì
9. BERGER Dina	Sì
10. BOSCO Massimo	Sì
11. MARTIN Luigi	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale FERRARA d.ssa Alessandra.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDIMENTI IN MERITO.”

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

UDITO il Sindaco, il quale dà lettura della proposta di deliberazione, specificando che l’istituzione di questa centrale è un adempimento obbligatorio per legge, più precisamente il codice contratti, che disciplina le modalità di gara, affidate alla CUC dal momento della predisposizione del bando al momento della aggiudicazione e visto che nel frattempo la normativa è mutata permettendo la stipula di convenzioni per la gestione della predetta centrale, con i comuni che intendano aderirvi, si è pensato alla stipula della convenzione che inizialmente è con il Comune di Roure ma sarà estendibile anche ad altri comuni.

In realtà, spiega, questa gestione dovrebbe essere a capo della Unione che è stata costituita, ma che ancora oggi non riesce a partire, anche per la diversità di vedute di alcune scelte.

Il Sindaco legge i tratti della convenzione, soprattutto in relazione ai lavori inferiori ai 40.000 euro, che, se affidati in economia, resteranno di competenza di ciascun comune aderente; dal momento che il comune di Pomaretto ha in ballo alcune opere di importo superiore a tale cifra e per non vedere inficiata la celebrazione della gara e l’aggiudicazione perché non si è adempiuto al dettato normativo di istituzione della centrale, si è pensato di costituirla, prevedendo che il Comune di Pomaretto sia il capofila.

Segue la lettura degli articoli rilevanti, ad esempio in relazione al costo della centrale di cui all’art 12, pari allo 0.4% dell’importo della gara e così via.

Dopo un breve dibattito,

RITENUTO di dover provvedere in merito;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme e modi di legge, dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDIMENTI IN MERITO.”

Successivamente, per l’urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:"CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDIMENTI IN MERITO."

VISTA la Dcc n. 10 del 19.3.2013 avente medesimo oggetto, con la quale si procedeva a richiamare in linea di principio la normativa inerente la centrale Unica di Committenza e ritenuto di revocarla in quanto non più rispondente alle esigenze della amministrazione e perché successivi interventi normativi ne hanno modificato l'assetto e la portata;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") che, all'art. 33, modificato dal dl 90/14 prevede che ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, riformulato dall'art. 9 del DL n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 sono soggetti all'obbligo di ricorso alla centralizzazione tutti i Comuni non capoluogo (e non più soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti). Per ottemperare all'obbligo i Comuni possono procedere a espletare le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi «nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province». Limitatamente all'acquisizione di beni e servizi gli stessi Comuni possono fare ricorso agli «strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento».

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art. 3, comma 34 del D.Lgs. n. 163/2006 la Centrale di Committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che «acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori». La nuova Direttiva Appalti 2014/24/UE all'art. 2, paragrafo 1, punto 16 precisa inoltre che la Centrale può anche fornire servizi di committenza ausiliaria. Pertanto possono rivestire tale ruolo, in via diretta o più verosimilmente tramite proprie strutture appositamente costituite, «lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico»

Visto

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", all'art.13 prevede l'istituzione, su base regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti.

Dato atto che con successivi provvedimenti normativi l'obbligo della istituzione della CUC è stato dapprima rinviato a giugno del 2015 per servizi e forniture e al 1 luglio per lavori per poi essere successivamente rinviato alla data del 1 Novembre 2015 per lavori servizi e forniture con legge 13 luglio 2015, n. 107 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*

Evidenziato che Secondo quanto previsto dalla legge, in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni, sono illegittimi se non effettuati tramite la Centrale Unica di committenza;

Considerato che:

- Alcuni Comuni facenti parte della Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, intendono costituire tramite apposita convenzione che sarà aperta ai comuni che intendano aderirvi per il corretto adempimento alle disposizioni di legge sopra richiamate, una Centrale Unica di Committenza transitoria nelle more della definitiva operatività della citata Unione,
- che lo scopo della centrale anzidetta vuole assolvere agli obblighi di comunicazione al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi sull'avvenuta stipula dei contratti quadro e sulle convenzioni in conformità al comma 10 dell'art. 1 della legge n. 135 del 2012, richiamata;
- tale centrale di committenza condurrà le gare in forma aggregata che vedranno la partecipazione degli enti associati;
- il ricorso a tale modulo organizzativo comporterà importanti vantaggi anche per quanto concerne: - la specializzazione delle risorse professionali; - l'uniformità nell'applicazione della normativa vigente per il conseguimento della semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione dei tempi di espletamento delle gare; - l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle procedure di gara;

DATO ATTO che in un'ottica di semplificazione l'adesione da parte dei Comuni alla predetta convenzione sarà preceduta da una deliberazione di giunta comunale del comune capofila cui questo Consiglio attribuisce specifica delega e deliberazione consiliare del comune aderente che approvi la bozza di convenzione;

Preso atto che l'obiettivo della norma statale è quello di accentrare la gestione degli appalti dei Comuni per conseguire apparenti economie di spesa

Rilevato che:

- È necessario procedere alla stipula di una apposita convenzione tra i Comuni interessati, nelle more della istituzione in seno alla Unione di Comuni montani della Val Chisone e Germanasca, che consentirà di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti;
- L'ente capofila, individuato all'interno della bozza di convenzione è il Comune di Pomaretto;
- tale accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti inerenti la gara;
- eventuali finanziamenti sui bandi per i servizi associati potranno essere utilizzati secondo le normative vigenti dagli enti aderenti alla centrale di committenza nell'ambito di gestioni associate o di altri accordi di livello territoriale in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;

Ritenuto pertanto, di poter procedere alla approvazione della citata convenzione,

Visti:

- il parere espresso ai sensi dell'art 49 TUEL dal responsabile del servizio interessato;
- il vigente Statuto comunale e il d.lgs. 267/2000.

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune per quanto di propria competenza.

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

Richiamata la premessa narrativa che qui si abbia integralmente trascritta,

1. di revocare la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19.3.2013 in quanto non più rispondente alle esigenze della amministrazione e perché successivi interventi normativi ne hanno modificato l'assetto e la portata;
2. di approvare la bozza di convenzione composta da nr. sette articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale unica di Committenza" ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis, art 33 del DLgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che l'ente capofila è individuato nel comune di Pomaretto;
 1. di conferire alla giunta comunale il potere approvare l'adesione di altri comuni che intendano aderire alla convenzione, autorizzandola, sin d'ora ad apportare tutte le modifiche non sostanziali alla presente convenzione;
 2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
 3. di dare mandato ai signori Funzionari Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione;
 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del DLgs n. 267/00.

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Amministrativa Tecnico	Favorevole	23/10/2015	F.to:Danilo BREUSA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 30/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 09/11/2015 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li __24/11/2015__

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA d.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 30/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA d.ssa Alessandra